Comune di Monterosso Almo

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e ss.mm.ii.

INDICE

Proposta di Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche

CAPO I
Principi generali

Art. 1 - Destinazione del fondo
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro
Art. 4 - Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti
Art. 5 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
Art. 6 - Modulazione del fondo
Art. 7 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
Art. 8 - Centrali di committenza

CAPO II
Fondo per lavori

Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante
Art. 11 - Disciplina delle varianti
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III
Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
Art. 14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture
Art. 15 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo
Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante
Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante
Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV
Norme comuni

Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
Art. 20 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
Art. 22 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
Art. 23 - Principi in materia di valutazione
Art. 24 - Coincidenza di funzioni
Art. 25 - Funzioni articolate e singole
Art. 26 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Art. 27 - Liquidazione dell'incentivo
Art. 28 - Conclusione di singole operazioni
Art. 29 - Liquidazione - limiti

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 30 - Decorrenza

Proposta di

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i., e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data _____, con le seguenti Organizzazioni Sindacali: _____;

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.

2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.

4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

5. La previsione nel quadro economico dei lavori, servizi, forniture dell'accantonamento delle risorse finanziarie da destinare al fondo è condizione essenziale e necessaria ai fini del riparto tra gli aventi diritto.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a

termini degli artt. 32 e 33 del Codice;

- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del responsabile di P.O. competente, allegato alla determina a contrarre, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, e il tempo di esecuzione e ultimazione previsto per le attività svolte e da svolgere.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal responsabile di P.O. competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il responsabile di P.O. competente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

8.Il provvedimento di cui al comma 1 deve contenere:

- L'importo a base di gara dei lavori/servizi/forniture e la relativa quota da destinare al fondo incentivante;
- Il cronoprogramma delle funzioni svolte e da svolgere;
- I nominativi ed i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo, compresi i collaboratori dei responsabili delle singole attività. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 e) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

- Le percentuali proposte per le singole attività secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 16 del presente regolamento;

- Le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne nel rispetto delle disposizioni previste da leggi e da regolamenti in materia.

Articolo 4

Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il R.U.P. può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2 del presente regolamento.

5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, può destinare una percentuale non superiore ad un quarto nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza (art.12 e art. 18 del presente regolamento). Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Art. 5

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1.La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 6

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

2. La somma di cui al comma 1 per un ammontare pari all'80% è da imputare al fondo per incentivare le funzioni tecniche e per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è da destinare al fondo innovazione per le finalità richiamate all'art. 113 comma 4 del Dlgs 50/2016 e precisamente:

 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro si applicano all'80% del fondo calcolato in base alla natura e all'importo dei lavori, servizi e forniture.

Art. 7

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 b) i lavori in amministrazione diretta;
 e) i lavori di importo inferiore a euro 20.000;
 d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000;
 e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art. 8

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 10% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 9

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. L'incentivo relativo ai singoli lavori viene inserito nel progetto di fattibilità tecnica - economica e nei successivi livelli di progettazione, prevedendolo nel quadro economico del costo preventivato del lavoro.

2. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 10

Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra "lavori a rete" (strade, fognature, linee elettriche, ecc) e "lavori puntuali" edifici, opere d'arte, ecc.), e per altro, all'importo a base di gara.

2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Lavori puntuali

Importo pari o superiore a euro 20.000 e inferiore a 1.000.000,00 euro	percentuale del	2,00%
Importo pari o superiore a euro 1.000.000,00 e pari o inferiore a soglia comunitaria	percentuale del	1,80%
importo superiore alla soglia comunitaria (dal 01/01/2022 euro 5.382.000,00 Gazzetta Ufficiale UE n. L398 del 11 Novembre 2021)	percentuale del	1,60%

Lavori a rete

Importo pari o superiore a euro 20.000 e inferiore a 1.000.000,00 euro	percentuale del	2,00%
Importo pari o superiore a euro 1.000.000,00 e pari o inferiore a soglia comunitaria	percentuale del	1,70%
importo superiore alla soglia comunitaria (dal 01/01/2022 euro 5.382.000,00 Gazzetta Ufficiale UE n. L398 del 11 Novembre 2021)	percentuale del	1,50%

3. Alimentano il fondo, inoltre, i seguenti interventi:

a) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o superiori a euro 20.000,00 e inferiori ad euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;

b) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi superiori a euro 1.000.000,00: percentuale del **1,70 %.**

4. Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità (riferimento: Deliberazione n. 2/2019 della Corte dei Conti sezione delle Autonomie).

In particolare:

- sono incentivabili gli appalti di manutenzione straordinaria aventi ad oggetto interventi di riqualificazione stradale: riguardano opere di modifica sostanziale della sede stradale, demolizione marciapiedi esistenti e creazione di nuove piste ciclo- pedonali, demolizione rete fognaria esistente e costruzione di nuova rete fognaria, costruzione del nuovo impianto di illuminazione pubblica, nuovo impianti di rete fibre ottiche, nuova pavimentazione in materiale speciale tipo cubetti di porfido, lastre di marmo, gneiss, ciottoli di fiume che necessitano uno studio approfondito delle nuove pendenze, modifica sostanziale del profilo longitudinale della nuova strada, nuova segnaletica orizzontale e verticale;

- sono incentivabili gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria (lavori e impianti) di immobili vincolati;

- non sono incentivabili gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade che riguardano, solo ed esclusivamente, fresature manto stradale esistente, successiva posa dello strato di conglomerato bituminoso (asfalto), nuova segnaletica orizzontale;

La graduazione del fondo per gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità avviene secondo le percentuali previste al comma 2 del presente articolo per gli interventi di opere a rete.

Art. 11

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilità per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 103 comma 2 del Codice).

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo (con riferimento all'80% del 2%) sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

PER LAVORI:

Prestazione	Titolare dell'incarico	Collaboratori Tecnici	Collaboratori Amministrativi
Responsabile Unico del Procedimento	25%	5%	5%
Programmazione della spesa per investimenti	2%		
Verifica del progetto	8%		
Predisposizione e controlli bandi e procedure di gara (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti (C.U.C.))	10%	3%	
Direzione lavori	25%	7%	5%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	2%		
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	3%		
Totale	75%	15%	10%

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'avvio di una procedura per acquisizione di forniture o servizi o di concessione di valore uguale o superiore a 20.000,00 Euro.

2. Per importi pari o superiori a 40.000 euro il presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento della fornitura o del servizio o della concessione nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi approvato in concomitanza con il bilancio di previsione ed eventualmente variato in corso di esercizio.

Art. 14

Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 15

Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Obiettivo del sistema è quello di incentivare gli operatori coinvolti nella procedura di acquisizione di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 20.000.

2. In ogni caso, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato espressamente nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 16

Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.

2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

PER SERVIZI E FORNITURE

Valore contratto	Percentuale
da 20.000 alla soglia comunitaria*	2%
dalla soglia comunitaria fino a euro 1.000.000,00	1,80%
da 1.000.000,00 a 5.000.000,00	1,60%
oltre 5.000.000,00	1,45%

*Per valore della soglia comunitaria si intende quello relativo a forniture e servizi ordinari (fissato dal 01/01/2022 a 215.000,00 Euro (*Gazzetta Ufficiale UE n. L398 del 11 Novembre 2021*)).

3. Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una % più bassa).

Art. 17

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 18

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e o amministrativi
Responsabile Unico del Procedimento	30,00%	4,00%
Predisposizione e controlli bandi e procedure (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti (C.U.C.))	25,00%	4,00%
Direzione dell'esecuzione del contratto	28,00%	6,00%
Verifica della conformità/CRE	4,00%	1,00%
Totale	**85,00%**	**15,00%**

CAPO IV

Norme comuni

Art. 19

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia di spesa che vanno ad incrementare l'accantonamento disposto per il fondo innovazione.

3. L'esclusione dalla ripartizione dell'incentivo non si applica ai Responsabili di Area titolari di Posizione Organizzativa (Art. 18 CCNL enti locali del 22/05/2018 ; RAL 1978 del 30 Maggio 2018 dell' ARAN).

Art. 20

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Responsabile della P.O. competente.

Art. 21

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 23

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, devono essere adeguatamente motivati.

Art. 24

Coincidenza di funzioni

Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 25

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 26

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal responsabile della P.O..

Art. 27

Liquidazione dell'incentivo

1. Gli incentivi oggetto del presente regolamento sono liquidabili solo nel caso si arrivi alla sottoscrizione del contratto di lavori, servizi, forniture, concessione.

2. Qualora una prima procedura di affidamento vada deserta, non avendo ricevuto alcuna offerta, e si decida di avviare una seconda procedura, l'incentivo per le prestazioni svolte verrà riconosciuto una sola volta.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie.

4. La corresponsione dell'incentivo per funzioni tecniche per lavori, servizi e forniture avviene almeno una volta all'anno ed è disposta dal Responsabile della P.O competente, con atto determinativo di liquidazione e pagamento, su proposta del Responsabile unico del Procedimento,

previo accertamento positivo delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti cui è stato affidato l'incarico per il relativo svolgimento. La disposizione di liquidazione è successivamente trasmessa agli uffici di Ragioneria e del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli, eventualmente, stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

5. La disposizione di liquidazione deve specificare per il singolo lavoro/servizio/fornitura le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 28 del presente regolamento.

6. La liquidazione avverrà, previa dichiarazione dal parte del beneficiario del non superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, comprensivo di eventuali liquidazioni da parte di enti esterni.

7. Il Responsabile della P.O competente, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle effettive attività svolte.

8. Ai fini della liquidazione, il Responsabile del Procedimento predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- tipo di attività da svolgere;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

9. Quando il titolare di P.O. è coinvolto dal provvedimento di liquidazione, la determina sarà adottata dal Segretario Comunale o, in assenza, da personale incaricato facente funzioni (vice segretario).

Art. 28

Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 e) per la direzione lavori in percentuale all'importo dei lavori eseguiti per ciascun SAL, ed a saldo con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 f) per i collaudi con l'emissione del certificato ovvero con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 g) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione;

2. L'erogazione degli incentivi relativi ai lavori, servizi e forniture è esigibile solo se tutte le rendicontazioni di legge relative ai lavori, servizi e forniture sono state fatte nei termini, senza rilievi; fra le rendicontazioni sono incluse tra l'altro il monitoraggio trimestrale delle opere pubbliche da trasmettere alla BDAP e gli aggiornamenti della banca dati nazionale dei contratti pubblici da trasmettere all'ANAC.

Art. 29

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse

amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 30

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

2. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.